

proposta di legge n. 297

a iniziativa del Consigliere Carloni

presentata in data 25 marzo 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
“TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”

Signori Consiglieri,

le professioni turistiche e in particolare la “guida turistica” hanno assunto un ruolo sempre più importante nella nostra società che, sempre più globalizzata, è caratterizzata da scambi culturali in continua crescita. La guida turistica è quella figura che spiega, illustra e racconta le attrattive storiche, monumentali, artistiche, paesaggistiche di un territorio, accompagnando persone singole o gruppi. Ha quindi lo scopo maggiore di trasmettere informazioni storico-artistiche, far conoscere ed apprezzare quello che conserva ogni monumento, ogni opera d’arte, gli antichi resti che troviamo esposti in scavi archeologici, musei, gallerie, che costituiscono importanti elementi di attrazione turistica.

E’ in possesso di una abilitazione professionale valida, nella vigente legislazione regionale, solo per la provincia dove quest’ultima è stata conseguita, corrispondente in genere a quella di residenza; per questo, infatti, si chiamano anche “guide locali”.

Secondo la normativa vigente, le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche.

Con questo provvedimento legislativo si intende estendere a tutto il territorio regionale la validità dell’abilitazione all’esercizio delle professioni e ridurre a sei mesi il lasso temporale che intercorre nella emanazione dei bandi di acces-

so alle professioni turistiche al fine di fronteggiare, in parte, il grave periodo di crisi economica che sta azzerando le prospettive dei giovani che attendono di entrare nel mondo del lavoro e per assicurare crescita, formazione e promozione sociale.

La presente proposta di legge che consta di 3 articoli, modifica la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e più in particolare l’articolo 47 (Abilitazione), l’articolo 49 (Esami di abilitazione) e l’articolo 50 (Corsi di formazione) riguardanti la regolamentazione della “guida turistica”.

L’articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce il primo comma dell’articolo 47 della l.r. 9/2006, ed estende la validità dell’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche su tutto il territorio regionale.

L’articolo 2 modifica l’articolo 49 della l.r. 9/2006 e stabilisce che le Province approvano ogni sei mesi il bando di esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche indicate all’articolo 46, secondo i criteri e le modalità approvati dalla Giunta regionale tenendo conto del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale dell’intero territorio regionale.

L’articolo 3 della presente proposta di legge modifica l’articolo 50 della l.r. 9/2006 stabilendo che i programmi dei corsi di formazione devono riguardare il patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale dell’intero territorio regionale.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 47 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. L'abilitazione consente l'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 49 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Le Province approvano ogni sei mesi il bando di esame per l'esercizio delle professioni turistiche indicate all'articolo 46, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale dell'intero territorio regionale.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 50 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 9/2006 è aggiunto in fine il seguente periodo: “I programmi dei corsi di formazione devono riguardare il patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale dell'intero territorio regionale.”.